

REGOLAMENTO (CE) N. 626/2009 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2009

che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. MISURE IN VIGORE

- (1) A seguito di un'inchiesta («l'inchiesta originaria»), il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1629/2004 ⁽²⁾ ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India.

1.1. Apertura di un riesame intermedio

- (2) Su richiesta di Hindustan Electro Graphite Limited («HEG» o «la società»), un produttore esportatore indiano soggetto alle misure antidumping in vigore, è stato aperto un riesame intermedio parziale del citato regolamento, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (3) L'esame intermedio parziale è stato aperto sulla base di elementi di prova, a prima vista sufficienti, forniti dalla società, da cui risulta che, per quanto riguarda la società stessa, le circostanze che hanno portato ad adottare le misure sono cambiate e che tale cambiamento ha carattere duraturo.
- (4) L'argomento addotto nella domanda di riesame è che il costo di produzione del prodotto in esame è diminuito rispetto all'inchiesta originaria in conseguenza della maggiore efficienza della produzione e che la società ha potuto aumentare sensibilmente i prezzi delle esportazioni. Secondo la società, pertanto, per controbilanciare il dumping non sarebbe più necessario mantenere le misure al loro livello attuale, basato sul livello di dumping precedentemente stabilito.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 295 del 18.9.2004, pag. 10.

- (5) La Commissione, avendo concluso, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, ha pubblicato un avviso («avviso di apertura») ⁽³⁾ e avviato un'inchiesta di portata limitata all'analisi del dumping.

1.2. Parti interessate dall'inchiesta

- (6) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame HEG, i rappresentanti del paese esportatore e l'industria comunitaria. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
- (7) La Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta entro il termine stabilito. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping e ha effettuato una visita di verifica presso la sede di HEG, in Bhopal, India.

1.3. Periodo dell'inchiesta di riesame

- (8) L'inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo dal 1° aprile 2007 al 31 marzo 2008 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»).

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**2.1. Prodotto in esame**

- (9) Il prodotto interessato dal presente riesame è lo stesso dell'inchiesta originaria: elettrodi di grafite del tipo utilizzato nei forni elettrici, con densità apparente di 1,65 g/cm³ o superiore e resistenza elettrica di 6,0 µΩ.m o inferiore, classificabili nel codice NC ex 8545 11 00 e i raccordi utilizzati per questi elettrodi, classificabili nel codice NC ex 8545 90 90, importati insieme o separatamente, originari dell'India.

2.2. Prodotto simile

- (10) Dal riesame è risultato che i sistemi di elettrodi di grafite prodotti da HEG e venduti sul mercato interno indiano sono simili a quelli esportati nella Comunità e potevano quindi essere considerati prodotto simile al prodotto in esame.

⁽³⁾ GU C 164 del 27.6.2008, pag. 15.

